

## Il problema dell'intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e... legislatore?

di Vincenzo Sciarabba  
(10 maggio 2008)

Sommario: 1. I termini del problema. – 2. La sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008. – 3. Considerazioni conclusive.

### 1. I termini del problema

Come è noto, uno dei problemi specifici sollevati dai più recenti sviluppi di quella che viene comunemente definita “tutela multilivello dei diritti” riguarda la sorte del giudicato formatosi a livello nazionale in violazione (accertata successivamente dalla Corte di Strasburgo) delle norme della CEDU<sup>1</sup>.

La questione si è prospettata in modo particolarmente pressante, ed al contempo complesso e delicato, in ambito penale.

L'ipotesi che ha assunto maggiore rilievo nel dibattito scientifico, in quanto concretamente verificatasi, è quella di una decisione penale di condanna, definitiva, emessa al termine di un procedimento nel quale – secondo le risultanze del successivo giudizio svoltosi presso la Corte di Strasburgo (oppure degli accertamenti effettuati nell'ambito della procedura che vedeva impegnata la Commissione) – risultino essere stati violati i diritti ed i principi sanciti dalla Convenzione (in particolare, dall'art. 6 di essa).

La “posta in gioco”, come si intuisce, è realmente notevole, e non sorprende che taluno abbia affermato che «la reale portata della problematica in esame non è solo – e forse non è tanto – quella di trovare una via per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea, quanto quella di definire i termini del rapporto tra legalità – costituzionale e ordinaria, sostanziale e processuale – nazionale, sintetizzata nel giudicato, e legalità convenzionale, riaffermata dalla sentenza della Corte europea»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Un problema per alcuni versi simile si è posto sul versante comunitario: cfr. in particolare la recente presa di posizione della Corte di giustizia (Grande sezione, 18 luglio 2007, C-119/05) per cui «[i]l diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva».

<sup>2</sup> Così M. GIALUZ, *Il caso Dorigo: questione mal posta, ma con qualche (tenue) speranza di essere accolta*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, Atti del Seminario, Ferrara, 9 marzo 2007, Torino, 2007 (e-book), p. 125.

Il caso su cui si è concentrata l'attenzione<sup>3</sup> è il c.d. "caso Dorigo", sorto da una condanna a 13 anni e sei mesi di detenzione per reati di terrorismo inflitta dalla Corte d'assise di Udine con sentenza del 1994 e confermata con sentenza del 27 marzo 1996, cui hanno fatto seguito una decisione della Corte europea, o meglio della Commissione, del 9 settembre 1998 – ove si accertava la violazione delle garanzie di cui all'art. 6, par. 1 e 3 della CEDU, e cioè del diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni di quelli a carico – e numerose risoluzioni del Comitato dei ministri<sup>4</sup>; nonché da ultimo, sul versante interno, una sentenza della Corte di

---

<sup>3</sup> Ma non l'unico: si veda ad es. la sentenza della Corte di Strasburgo del 13 ottobre 2005, *Bracci c. Italia*, n. 36822/02, opportunamente ricordata da L. CESARIS, *Le sentenze della Corte EDU e l'esecuzione della sentenza nazionale*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 65.

Quanto invece al caso *Somogyi* ed alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. I pen., 12 luglio - 3 ottobre 2006, n. 32678, ci si può qui limitare a ricordare che in tale decisione – successiva e collegata alla sentenza della Corte di Strasburgo del 18 maggio 2004, *Somogyi c. Italia*, in cui si accertava che il soggetto ricorrente era stato condannato in Italia a termine di un giudizio contumaciale svoltosi in violazione dell'art. 6 della CEDU – il Supremo Collegio ha in effetti affermato che «i precisi obblighi nascenti dalla CEDU, e recepiti dalla più recente normativa interna, portano necessariamente a concludere che, in materia di violazione dei diritti umani (e in particolare in presenza di gravi violazioni dei diritti della difesa), il giudice nazionale italiano sia tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato» (corsivo aggiunto: v. subito oltre).

Tuttavia, come è stato osservato (M.E. BARTOLONI, *L'efficacia interna delle sentenze della Corte EDU per il giudice italiano: in margine alle sentenze della Cassazione Somogyi e Dorigo*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit. p. 33), «[n]el caso *Somogyi*, la conclusione della Cassazione circa l'arretramento del giudicato in attuazione della sentenza della Corte EDU può giustificarsi con la presenza, in seno all'ordinamento italiano, dell'art. 175, comma 2, c.p.p., secondo cui, in presenza di sentenza contumaciale o decreto di condanna, "l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione" (cfr. il par. 13 della sentenza in cui la Cassazione espressamente afferma: "(C)he il nuovo art. 175 c.p.p. costituisca, nel caso di specie, strumento idoneo per consentire quella *restitutio in integrum* invocata dalla Corte di Strasburgo non può essere seriamente revocato in dubbio, sol che ci si soffermi sul tenore della Relazione che accompagna il disegno di legge per la conversione del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17. Nel documento, non a caso richiamato dal ricorrente, si afferma la necessità della modifica normativa al fine di adeguare il nostro ordinamento alla giurisprudenza della Corte europea, citando espressamente, tra l'altro, proprio il caso "*Somogyi contro l'Italia*" concluso con la sentenza 18 maggio 2004")».

In altri termini (F. DONATI, *La CEDU nell'ordinamento italiano*, ibidem, p. 109) «la Cassazione non ha disapplicato la norma che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe impedito di accogliere l'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna che la Corte EDU ha ritenuto resa a seguito di un processo non equo. La Cassazione ha invece offerto una interpretazione di tale norma in linea con i principi sanciti dalla CEDU, giungendo in tal modo a cassare la sentenza impugnata e a rimettere il ricorrente nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna».

Sulla sentenza del 12 luglio 2006 cfr., tra gli altri, P. CAVALIERE, *Il dialogo tra il giudice interno e la Corte europea dei diritti dell'uomo: la Cassazione, più della Consulta, è un buon interlocutore*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2007, IV, p. 1774 ss.

<sup>4</sup> Del 15 aprile 1999, del 19 febbraio 2002, del 10 febbraio 2004, del 12 ottobre 2005 e del 19 ottobre 2006.

Cassazione<sup>5</sup> la quale afferma il “rivoluzionario” principio (che risulta in effetti sotto molti aspetti problematico) per cui «[i]l giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo»<sup>6</sup>.

Quanto, poi, alla questione di legittimità costituzionale sollevata, sempre nel “caso Dorigo”, dalla Corte d’Appello di Bologna<sup>7</sup> (con ordinanza del 15 marzo 2006) con riguardo all’art. 630, lett. a), c.p.p. «nella parte in cui esclude, dai casi di revisione,

---

<sup>5</sup> Sez. I pen., 1 dicembre 2006 - 25 gennaio 2007, n. 2800.

<sup>6</sup> Sulla decisione della Cassazione del 25 gennaio 2007 cfr., tra i molti, B. RANDAZZO, *Caso Dorigo. La Cassazione “paralizza” il giudicato penale in applicazione diretta della CEDU, senza pregiudicare la rilevanza della questione sui limiti della revisione. Ora la parola alla Corte costituzionale*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All’incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 209 ss., ove si osserva che «[I]a motivazione della sentenza si segnala perché costruita sulla diretta applicazione della CEDU ed in particolare sul combinato disposto degli artt. 5 e 6. Nel passaggio più significativo del diritto, infatti, la Cassazione sottolinea “la stretta ed essenziale correlazione” tra le due disposizioni richiamate, le quali “impediscono di considerare legittima e regolare una detenzione fondata su una sentenza di condanna pronunciata in un giudizio nel quale siano state poste in essere violazioni delle regole del giusto processo accertate dalla Corte europea”».

Conclude dunque l’Autrice, illuminando un profilo tecnicamente molto importante, che «non siamo di fronte ad un caso di *disapplicazione* diretta di una norma interna *incompatibile con la CEDU*, ma ad una *interpretazione estensiva della norma interna fondata direttamente sulle disposizioni convenzionali*» (corsivi aggiunti).

E peraltro – si noti sotto altro profilo – «la sospensione dell’esecuzione pronunciata dalla Cassazione ha l’effetto di congelare la situazione processuale, lasciando sospesa *sine die* la condanna a carico del Dorigo, senza che alcuna autorità venga investita della celebrazione di un processo “equo”» (in quanto, come ricordato da L. CESARIS, *Le sentenze della Corte EDU e l’esecuzione della sentenza nazionale*, cit., p. 69, «l’art. 670 non contiene la disciplina di aspetti processuali essenziali, quali la competenza, le forme, i tempi della procedura, i poteri del giudice»).

È questo, senza dubbio, un primo aspetto paradossale della vicenda in esame, per ovviare al quale «[s]i dovrebbe allora necessariamente procedere ad una riformulazione dell’art. 670 c.p.p. nel senso di prevedere un rinvio ad opera del giudice dell’esecuzione (sulla falsariga di quanto oggi disposto nel comma 2 dello stesso art. 670 per i casi in cui sia proposta impugnazione od opposizione) al giudice di cognizione competente perché provveda alla celebrazione di un nuovo processo»: così ancora L. CESARIS, *op. cit.*, p. 69, ove si puntualizza che «[q]uesta è solo una ipotesi di lavoro», essendo però in ogni caso «urgente ed indifferibile la individuazione di un meccanismo per porre finalmente rimedio a queste situazioni e a quelle che potrebbero verificarsi, perché non si può dimenticare che, se si è cercato di trovare soluzione ai problemi posti dall’art. 513 c.p.p., sono all’attenzione della Corte EDU quelli derivanti dal sistema delle letture *ex art.* 512 c.p.p. (come conferma [...] il caso Bracci)».

Per una ricostruzione generale del “caso Dorigo” cfr. M. CARTABIA, *La CEDU e l’ordinamento italiano*, cit., ed i diversi altri scritti che su di esso si soffermano sempre all’interno del volume R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All’incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., nonché il contributo di A. COLELLA, *Verso un diritto comune delle libertà in Europa*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), spec. p. 2, nota 1.

<sup>7</sup> Corte alla quale era stata presentata – nel periodo intercorrente tra l’iniziale rigetto dell’istanza di sospensione *ex art.* 670 c.p.p. da parte della Corte di Assise di Udine ed il successivo accoglimento della medesima istanza ad opera della Cassazione (con la sent. 25 gennaio 2007 poc’anzi richiamata) – una richiesta di *revisione*, *ex art.* 630 c.p.p.

l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6» della CEDU, si può qui notare, rinviando per il resto al paragrafo successivo, che la stessa scelta di invocare come parametri gli art. 3, 10 e 27 della Costituzione, anziché l'art. 117, c. 1 (la cui portata è stata nel frattempo chiarita dalla Consulta con le sentenze n. 348 e 349 del 2007) di fatto ha impedito che si giungesse in tale occasione ad una decisione definitiva sulla spinosa, generale, problematica.

Significativa la circostanza, tale da illuminare, per certi versi, le importanti potenzialità garantistiche dell'attuale sistema "multilivello" di tutela dei diritti, che in casi del genere (come, in verità, in qualsiasi altro) il riconoscimento della violazione della CEDU non *presupponga* necessariamente un riconoscimento, effettivo o addirittura solo potenziale, di violazione della normativa (processuale) interna, di rango legislativo o costituzionale<sup>8</sup>: nella vicenda richiamata, in particolare, la decisione di condanna era stata pronunciata in un giudizio nel quale si erano utilizzate in funzione probatoria delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e poi non ri-assunte in contraddittorio durante il dibattimento; cosa che, come è noto, fino a pochi anni fa era consentita largamente dalle disposizioni del codice di procedura penale, ritenute a loro volta dalla Consulta conformi alla disciplina costituzionale allora vigente e soltanto in seguito modificata<sup>9</sup>, come pure è noto, anche e precipuamente sotto il profilo in questione<sup>10</sup>.

Sorvolando sulle possibili complicazioni derivanti da tale circostanza<sup>11</sup>, e postulando una risposta positiva alla questione di fondo relativa non al *quomodo* ma all'*an* di una modifica del nostro regime del giudicato in accoglimento delle istanze di Strasburgo<sup>12</sup>, i problemi che si pongono, e le soluzioni che si prospettano, possono ricondursi se non altro:

---

<sup>8</sup> Cfr., con riguardo specifico al "caso Dorigo", S. CARNEVALE, *I rimedi contro il giudicato tra vizi procedurali e "vizi normativi"*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 61, ove si osserva che «in vicende come quella considerata, l'intervento della Corte dei diritti umani rassomiglia fortemente, nelle conclusioni se non negli effetti, a quello della Corte costituzionale».

Questione ulteriore è quella appunto delle *conseguenze* del riconoscimento, da parte della Corte di Strasburgo, di una violazione della CEDU nel corso dell'*iter* processuale nazionale, conseguenze che oggi potranno eventualmente giungere (alla luce della ricostruzione di cui alle sentenze n. 348 e 349) alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, c. 1, della disciplina processuale interna (pur conforme alle *altre* norme costituzionali) sulla cui base la violazione o le violazioni di cui si tratta di fatto sono state possibili (seppur non "doverose", tenuto conto per un verso del teorico potere-dovere del giudice, quantomeno dopo il 2001, di "impugnare" fin da subito dinanzi alla Consulta eventuali disposizioni legislative ipoteticamente tali da *imporre* condotte e/o situazioni processuali incompatibili con la CEDU, e dunque con l'art. 117; e, per altro vero, il suo potere-dovere di interpretare in modo conforme alla Convenzione quelle disposizioni che non *impongano* bensì solo *consentano* condotte o situazioni con essa incompatibili).



a) alla non scontata e non facile individuazione dello strumento realmente migliore per ottenere quella “riparazione delle conseguenze della violazione” cui allude l’articolo 41 della CEDU<sup>13</sup>;

b) all’altrettanto complessa individuazione degli specifici presupposti – in sostanza: i “tipi” di violazione – in presenza dei quali dovrebbe divenire possibile il (nuovo caso di) superamento del limite del giudicato<sup>14</sup>.

Ciò che sembra emergere dall’esame dei due profili, anticipando una possibile “conclusione propositiva” dell’analisi che brevemente si svolgerà, è l’opportunità di una “diversificazione” tanto dei presupposti quanto, in maniera strettamente

---

<sup>9</sup> A questo proposito non si può anzi fare a meno di ricordare una circostanza paradossale, già sottolineata da P. VERONESI, *L’“inevitabile osmosi”: il “caso Dorigo” tra Corte EDU, giudici e Corte costituzionale*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All’incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 257: poiché, per intuibili ragioni di opportunità pratica, è stata esplicitamente *esclusa l’applicabilità ai procedimenti esauriti* della disciplina introdotta dalla l. cost. n. 2/1999 attraverso la riformulazione dell’art. 111 Cost., la vicenda in questione «rivela, sin da subito, un evidente paradosso: l’art. 111 Cost. è stato chiaramente rimodulato anche allo specifico scopo di adeguare l’ordinamento italiano alla giurisprudenza di Strasburgo in materia di equo processo (art. 6); di tale disposto non hanno però potuto usufruire, neppure con riguardo alla conseguente disciplina transitoria, proprio i procedimenti dai quali le pregresse pronunce della Corte europea hanno tratto stimolo».

<sup>10</sup> Non è stata invece posta al centro del dibattito, pur essendo configurabile, l’ipotesi di decisioni di condanna fondate su *norme incriminatrici* (ma anche, al limite su altre norme penali sostanziali di “parte generale”) incompatibili con la CEDU.

Tale ipotesi (da non considerarsi probabilmente, in una prospettiva di medio periodo, come puramente “scolastica”) dovrebbe comunque essere ormai affrontabile in modo relativamente lineare e soddisfacente considerando che, in virtù dell’art. 117, c.1, Cost., l’eventuale incompatibilità di una norma incriminatrice (come di qualsiasi altra norma) con la CEDU determinerebbe il dovere di annullamento di essa da parte della Consulta per contrasto indiretto con la stessa Costituzione, e, come conseguenza di tale annullamento, la possibilità di ricorrere *all’art. 673* del codice di procedura penale onde (far) disporre la *revoca* della decisione di condanna.

<sup>11</sup> In particolare, bisogna considerare che, quand’anche il riconoscimento di una violazione della CEDU dovesse giungere a determinare la dichiarazione d’incostituzionalità (per contrasto, se non altro, coll’art. 117, c. 1) della norma processuale interna dalla quale tale violazione è derivata, da ciò non discenderebbero automaticamente conseguenze vantaggiose per il soggetto condannato, stante il tenore del ricordato art. 673 c.p.p. che ammette la revoca della decisione di condanna solo nell’ipotesi di (abrogazione o di) «dichiarazione di illegittimità costituzionale *della norma incriminatrice*», e non anche di norme concernenti la disciplina del processo.

Sul punto v. anche (pur nel quadro di una diversa riflessione) le acute e molto importanti osservazioni di S. CARNEVALE, *I rimedi contro il giudicato tra vizi procedurali e “vizi normativi”*, cit., spec. p. 62. L’A. giunge in particolare a chiedersi «[p]erché [...] ad una sentenza della Corte europea dovrebbe riconoscersi efficacia più pregnante di un intervento della Corte costituzionale che abbia riportato una disciplina illegittima sui binari del giusto processo? E perché la possibilità di travolgere il giudicato dovrebbe essere concessa solo a salvaguardia dei diritti contemplati dalle norme convenzionali e non quando entrino in causa altri valori considerati primari soltanto dalla nostra Costituzione, atteso che i due ambiti non sono perfettamente coincidenti? Anche in evenienze del genere, dovrebbe riconoscersi il diritto del condannato ad una riapertura del giudizio, qualora si riesca a dimostrare che le disposizioni censurate abbiano condizionato l’esito di condanna» (a meno di ritenere – potrebbe al limite ribattersi – che la differenza di trattamento possa giustificarsi per la *diversa gravità* delle violazioni, reputando le violazioni della Costituzione che non integrino lesioni della CEDU meno gravi delle violazioni che si pongano in contrasto con lo *standard* minimo comune espresso dalla Convenzione).

Vale la pena ricordare, peraltro, che sul problema degli effetti temporali delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarano l’incostituzionalità di norme disciplinanti il procedimento penale –

correlata, degli strumenti di riparazione: risulta infatti, a ben vedere, poco soddisfacente l'idea di fissare un unico e rigido insieme di presupposti – *id est*, come si diceva, di riconosciute violazioni della CEDU; in particolare, ma non necessariamente soltanto<sup>15</sup>, delle previsioni varie dell'art. 6 – dal quale far immancabilmente discendere un'unica conseguenza processuale altrettanto rigidamente prefissata<sup>16</sup>.

Ragionevolezza e proporzionalità (a volerla mettere su questo piano) sembrano al contrario imporre, come si diceva, la previsione – possibilmente in sede normativa (e solo come *extrema ratio* e/o in via di provvisoria supplenza in sede giurisdizionale) –

---

meglio: sulla «operatività del principio *tempus regit actum* con riguardo agli atti compiuti nel processo penale in conformità a norme processuali poi dichiarate incostituzionali» – la giurisprudenza, costituzionale e comune, non è stata univoca né sempre concorde: per una sintetica ma puntuale ricostruzione dei diversi orientamenti e delle relative evoluzioni cfr. senz'altro G. PARODI, *Commento all'art. 136*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (cur.), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, pp. 2648-2673 (ivi anche le parole riportate poc'anzi tra virgolette).

<sup>12</sup> Una tale modifica si ritiene destinata ad essere inevitabilmente introdotta – prima o dopo, per via legislativa e/o attraverso un intervento della Corte costituzionale – per molteplici e convergenti ragioni sia “interne” sia “esterne”, in parte intuibili alla luce di quanto si è detto in precedenza.

Sul piano comparatistico, si può ricordare come siano ormai molto numerosi i Paesi che hanno ammesso forme (in senso lato) di revisione del giudicato in conseguenza di sentenze della Corte di Strasburgo (tanto da indurre taluno a definire l'Italia «fanalino di coda del panorama europeo», «[q]uantomeno con riferimento ai paesi membri dell'Unione»: S. ALLEGREZZA, *Violazione della CEDU e giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 22 (v. anche, sul punto L. CESARIS, *Le sentenze della Corte EDU e l'esecuzione della sentenza nazionale*, cit. p. 67, secondo cui «forse siamo l'unico Stato a non avere ancora provveduto ad inserire un meccanismo *ad hoc*»)

Secondo recenti ricognizioni (v. in particolare D. TEGA, *Il seguito delle sentenze di condanna della Corte dei diritti di Strasburgo: è nato un quarto grado di giudizio?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), e A. GARDINO CARLI, *Stati e Corte europea di Strasburgo*, cit. p. 107 ss., nonché T.A. CHRISTOU, J.P. RAMON, *European Court of Human Rights. Remedies and Execution of Judgements*, BIICL, 2005 e A. SACCUCCI, *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 248 ss.), ciò è accaduto in virtù di innovazioni di matrice giurisprudenziale in Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna, Slovacchia, Svezia, Russia, ed in virtù di apposite modifiche legislative in Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Svizzera e Slovenia (in Bulgaria, Lituania, Norvegia e Svizzera – si segnala – la possibilità di revisione del giudicato per accertata violazione della CEDU è anzi prevista non solo in ambito penale ma anche per i processi civili ed amministrativi).

<sup>13</sup> Articolo che peraltro non richiederebbe, secondo il suo tenore letterale, una riparazione “in forma specifica” nei casi in cui il “diritto interno” dello Stato condannato non la consenta.

In effetti, volendo interrogarsi sui rapporti tra il tenore testuale dell'art. 41 («Se dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa») e la tendenza degli ultimi anni della Corte di Strasburgo a non “accontentarsi” più della semplice “equa soddisfazione” in denaro (pretendendo invece l'adozione di appositi, adeguati provvedimenti, talora anche di carattere generale e precipuamente legislativo), si potrebbe osservare che tale disposizione gioca un ruolo duplice, e di segno inverso, a seconda delle circostanze.

Per un verso, infatti, essa offre un appiglio assolutamente solido per sostenere in linea generale la possibilità, ed anzi la doverosità, di questo approccio più rigoroso verso gli Stati.

Per l'altro verso, almeno a prima vista e *con riguardo alle singole violazioni* riscontrate, la disposizione sembrerebbe al contrario attribuire al “diritto interno” (per di più richiamato senza

di diverse situazioni, con conseguenze calibrate per ciascuna di esse, allo scopo di contemperare nel modo migliore, e senza inutili e pericolosi sacrifici o squilibri, le esigenze della certezza del diritto, e della repressione penale, e le esigenze di tutela dei diritti (anche) processuali dei soggetti (almeno in prima battuta) condannati.

L'opportunità di uno studio più approfondito delle «possibili interferenze fra la censura intervenuta a livello europeo e la “qualità” dell'accertamento penale» interno, del resto, era stata posta in evidenza, come è stato osservato<sup>17</sup>, anche da una risoluzione del Comitato dei Ministri del 2004<sup>18</sup>.

E in effetti, come pure si è giustamente ricordato, risulta assolutamente decisiva, ai fini della configurazione di ogni ipotesi di superamento del limite del giudicato, la precisa definizione del necessario «legame “causalistico” tra le difformità riscontrate dalla Corte europea e l'epilogo interno»<sup>19</sup>.

---

ulteriori specificazioni, laddove si sarebbe invece potuto dire ad esempio, e comunque non senza problemi: “se il diritto *costituzionale* interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto...” una sorta di “sacralità” ed intangibilità che appare in contrasto insanabile con il fine forse principale della Convenzione (quello cioè di costituire, dopo la tragica lezione del nazi-fascismo, un argine contro ogni possibile *defaillance* degli ordinamenti nazionali, *id est* di ogni loro “parte” e funzione: dal che si può intuire anche il motivo per cui la stessa eventuale “sacralizzazione” del solo diritto *costituzionale* degli Stati aderenti, come si accennava, rischierebbe di risultare incongrua e potenzialmente pericolosa).

<sup>14</sup> Per una impostazione maggiormente articolata delle problematiche sul tappeto, dalla quale peraltro sembrano potersi ricavare elementi a sostegno di quella, più essenziale, qui proposta, cfr. l'approfondito contributo di A. PUGIOTTO, *Vent'anni dopo l'insegnamento di Giovanni Battaglini*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., spec. pp. 194-196. Tra i molti profili direttamente o indirettamente evidenziati dall'A., si può ricordare quello relativo al possibile attrito suscettibile di determinarsi in riferimento al diritto a difendersi personalmente, previsto dal terzo paragrafo dell'art. 6 della CEDU ma non nel nostro ordinamento processuale.

<sup>15</sup> Cfr. A. SACCUCCI, *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo*, cit., p. 249, L. CESARIS, *Le sentenze della Corte EDU e l'esecuzione della sentenza nazionale*, cit. p. 67 e S. ALLEGREZZA, *Violazione della CEDU e giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?*, cit. p. 23.

<sup>16</sup> Su questa linea si collocano, tra le altre, le considerazioni di P. VERONESI, *L'“inevitabile osmosi”: il “caso Dorigo” tra Corte EDU, giudici e Corte costituzionale*, cit., p. 263, ove osserva che «[i]l legislatore potrebbe [...] accuratamente distinguere caso da caso» e che «differenziare vizi processuali da vizi processuali non appare di per sé peregrino».

<sup>17</sup> S. ALLEGREZZA, *Violazione della CEDU e giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?*, cit., p. 22.

<sup>18</sup> ResDH(2004)13 del 10 febbraio 2004

<sup>19</sup> A. SCALFATI, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in G. DI CHIARA (cur.), *Il processo penale fra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, 2003, p. 459.

A questo proposito, può ricordarsi che nella legislazione tedesca la revisione di una sentenza definitiva è ammessa «quando la Corte EDU ha accertato una violazione della Convenzione e la sentenza si basa su questa violazione» (cfr. A. DI MARTINO, *L'efficacia delle sentenze della Corte EDU nel diritto interno: proposta per una soluzione interpretativa del contrasto tra giudicati alla luce di una pronuncia del Bundesverfassungsgericht*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 97 e L. PARLATO, *La revisione del giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. II) L'esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi dell'Europa continentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, spec. p. 1023 ss.). Molto simile è la soluzione adottata nel Regno Unito (circa la quale cfr. A. MANGIARACINA,



A questa esigenza di «chiarire come la violazione di una delle garanzie di cui all'art. 6 CEDU accertata dalla Corte europea possa incidere sulla "qualità" dell'accertamento penale», si è provato a rispondere in dottrina<sup>20</sup> proponendo innanzitutto una semplice (addirittura quasi banale) – e però essenziale – tripartizione, distinguendo:

a) «i casi in cui si può *a priori* escludere che l'inosservanza delle garanzie convenzionali abbia inciso sulla correttezza dell'accertamento» (tra questi si inseriscono quelli di violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento – «[v]iolazione grave, senza dubbio, ma *tendenzialmente* irrilevante sul versante del merito» – e quelli in cui è mancata la pubblicità del processo, nei quali pure «il risultato giudiziario non potrà dirsi inquinato»);

b) le «situazioni, al contrario, in cui la violazione è tale da gettare una luce nefasta sull'intero processo», in quanto «[l]a lesione della garanzia convenzionale, da cui dipende la condanna dello Stato membro, ha sicuramente alterato la correttezza del risultato giudiziale» (tra queste situazioni si considera «il caso della lesione del diritto di difesa nella sue varie declinazioni: diritto a partecipare al proprio giudizio, diritto al tempo ed alle condizioni per preparare la propria difesa, parità delle armi, qualità e presenza della difesa tecnica»; nonché, ma in contrasto con altri autori, «diritto alla contestazione del fatto», e – qui sembra con minori difficoltà – «diritto alla imparzialità e all'indipendenza del giudice, all[a presenza] dell'interprete o alla [...] traduzione degli atti fondamentali»; «[t]utti aspetti che incidono [...] sul risultato finale, senza che sia possibile eliminare il vizio dovuto alla violazione della garanzia lasciando intatto il resto», sicché «la patologia informa[ndo] di sé ogni aspetto del processo [e] non essendo circoscritta ad un determinato atto [...] non può essere rimossa senza travolgere l'intero giudizio»);

c) infine, le «situazioni intermedie, ove l'elemento inquinato è una prova, o più prove, assunte nel procedimento penale» (come nel caso Dorigo), e dove quindi «[t]ravolgere il giudicato non può [...] essere conseguenza automatica della condanna a livello europeo», «[t]utto dipende[ndo] da quanto l'accertamento di colpevolezza possa dirsi influenzato dall'uso della prova illegittima»: «l'inquinamento del risultato finale», qui, andrebbe «dimostrato volta per volta»<sup>21</sup>.

*La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. I) La progettualità italiana e l'esperienza del Regno Unito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 985 ss., spec. p. 991 ss.). In Francia, poi, l'apprezzamento del grado di rilevanza del mancato rispetto dei principi fondamentali sull'equo processo è attribuito ad una apposita, speciale commissione composta da sette magistrati della Corte di cassazione (cfr. l'art 626 del codice di procedura penale, come modificato dalle leggi n. 516 del 2000 e n. 307 del 2002).

<sup>20</sup> S. ALLEGREZZA, *Violazione della CEDU e giudicato penale*, cit.

<sup>21</sup> A questo proposito l'Autrice (a p. 25) svolge alcune fondamentali e stringenti riflessioni che mostrano l'impossibilità di considerare appagante la "prova di resistenza" (ossia la valutazione prognostica sull'ipotetico esito del procedimento in assenza delle accertate violazioni della CEDU) pur operata dalla Corte di Strasburgo: «Almeno due ragioni ostano all'accoglimento di questa soluzione. Innanzitutto, la verifica di resistenza effettuata dalla Corte EDU viene operata avendo riguardo alla sola motivazione della sentenza e non agli atti processuali. Qui il sindacato sulla decisività si confonde con la tenuta della motivazione. Soluzione, peraltro, già giustamente criticata a livello nazionale. Va poi ricordato come la Corte europea, nel valutare l'equità della procedura nel suo



Posta tale intuitiva ma, come si diceva, imprescindibile tripartizione, si considera coerentemente – andando a soffermarsi sulla “seconda faccia della medaglia” (sul problema cioè dell’individuazione degli strumenti più adeguati e congrui per rimediare alle diverse violazioni accertate) – che «[s]e la lesione delle garanzie convenzionali non ha intaccato la qualità dell’accertamento, allora il caso non richiede indagini ulteriori: colui che ha subito il pregiudizio dovrà accontentarsi di un risarcimento di natura pecuniaria»; mentre «[n]elle successive ipotesi, [...] si pone il problema di quale sia il rimedio più adeguato».

E si osserva, in particolare, che «[q]uando la patologia è tale da contaminare l’intera vicenda giudiziaria, o un’intera sua fase, si rende necessaria una vera e propria riapertura del processo: la gravità del vizio e l’impossibilità di rimuoverne “chirurgicamente” gli effetti pregiudizievoli suggeriscono l’adozione di uno strumento che consenta una vera “ricelebrazione”. E tale non pare essere l’istituto della revisione, posto che nel caso non si tratta di porre a confronto una realtà processuale già consolidata – il giudicato penale interno – con un *novum* di matrice storica o con un’esigenza di coerenza dell’ordinamento. Si dovrebbe, al contrario, fare *tabula rasa* di un processo ingiusto». Non nascondendosi peraltro che, «[p]ortato all’estremo, il discorso condurrebbe a conclusioni eccessivamente drastiche» («immaginare di dover sempre azzerare quanto sin lì compiuto può costituire una scelta antieconomica, specie in un ordinamento come il nostro»), si osserva che «[p]uò essere opportuno, invece, conservare alcuni segmenti processuali, rinnovandone solo altri, magari su segnalazione della parte interessata».

La domanda che a questo punto ci si pone, e che porta al nocciolo della complessiva problematica, è se «[l]a revisione rispond[a] a queste esigenze».

La risposta, probabilmente condivisibile (e, come si vedrà, sostanzialmente avallata dalla Consulta), sulla base di molteplici ragioni delle quali è impossibile rendere qui compiutamente conto, è che «la revisione non pare essere l’istituto più adatto, se non a seguito di modifiche talmente incisive da cambiarne il volto»<sup>22</sup>.

Come è stato da altri autori osservato, infatti, la vigente disciplina risulta «in larga parte inadeguata a soddisfare il peculiare accertamento ipotizzato», e le recenti complessive, non escluda la prova illegittima. Al contrario: essa entra nel metabolismo giudiziario. Dire che l’elemento inquinato non ha un ruolo determinante nella decisione significacomunque riconoscergli un valore probatorio. In questo si coglie una notevole differenza con quanto accade di fronte alla Corte di cassazione chiamata ad operare la prova di resistenza in sede di legittimità: di fronte ad una prova inutilizzabile, la “tenuta” della decisione viene valutata escludendo il risultato probatorio viziato; non è consentito attribuire un valore probante – seppur affievolito – alla prova assunta in violazione dei divieti stabiliti dalla legge 22. Insomma, prova di resistenza europea e prova di resistenza nazionale non collimano. Occorre quindi concludere per l’impossibilità di accogliere la decisione di Strasburgo riconoscendole il potere di porre nel nulla il giudicato interno senza procedere ad un nuovo giudizio. Le logiche e le tecniche usate in sede europea non permettono di travolgere il giudicato di condanna mediante la semplice ratifica della decisione sopranazionale. La distanza che separa la prova di resistenza nel nostro ordinamento dalla logica *floue*, cifra caratterizzante delle decisioni di Strasburgo, sconsiglia una “fungibilità” piena dell’esito europeo nell’ordinamento interno».

<sup>22</sup> S. ALLEGREZZA, *Violazione della CEDU e giudicato penale*, cit., p. 26.

proposte di modifica «sospingono il rimedio straordinario verso un orizzonte del tutto ignoto al suo tradizionale regime. La revisione, infatti, è «concepita per recuperare la “novità” incidente sulla *quaestio facti* e strutturata in funzione del solo proscioglimento»<sup>23</sup>. «Basti considerare», si aggiunge al riguardo (con affermazioni che condensano gli aspetti cruciali dell'intera problematica), «che rimediare all'ingiustizia di un processo in cui si è consumata una violazione delle garanzie europee non necessariamente significa giungere ad un giudizio assolutorio. Se l'esito dell'accertamento risulta influenzato da una patologia occorsa nelle procedure, questo non significa che la condanna sia errata»<sup>24</sup>. «Di conseguenza, alla revisione chiamata a rimediare alla situazione di specie si chiede di offrire un ventaglio di soluzioni più ampio di quello attuale. È proprio la rigidità dell'esito, quella secca alternativa fra conferma e assoluzione il maggiore ostacolo all'adozione della revisione quale rimedio di ordine generale al problema in esame»<sup>25</sup>.

## 2. La sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008.

Come si è anticipato, sulla tematica in questione la Corte costituzionale ha avuto recentemente modo di pronunciarsi, toccando molti degli specifici profili evocati.

Con la sentenza n. 129, depositata il 30 aprile 2008, la Corte ha infatti, per un verso, rigettato nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, c. 1, lett. a), del codice di procedura penale sollevata, *in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 Cost.*, dalla Corte di appello di Bologna<sup>26</sup>, ma per l'altro ha svolto una serie di

<sup>23</sup> Così A. SCALFATI, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario*, cit., p. 451 s.

<sup>24</sup> Per stessa affermazione della Corte EDU, cfr. *Somogyi c. Italia*, 18 maggio 2004, par. 82 : «(E)n l'espèce, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les autorités italiennes n'ont pas entamé les démarches nécessaires pour s'assurer que le droit du requérant à participer à son procès avait été respecté. Cette constatation n'implique pas nécessairement que la condamnation de l'intéressé était mal fondée. [...] Dans la mesure où le requérant demande l'octroi d'une satisfaction équitable en raison de sa détention, la Cour fait remarquer qu'elle n'a pas considéré que la privation de liberté en question emportait en l'espèce violation de la Convention» (corsivo aggiunto).

Il profilo in esame è sottolineato anche da L. CESARIS, *Le sentenze della Corte EDU e l'esecuzione della sentenza nazionale*, cit., p. 67, ove si ricorda che «la revisione può essere chiesta solo ove, ai sensi dell'art. 631 c.p.p., gli elementi siano tali da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530, 531 c.p.p.», mentre «[l]a accertata violazione dell'art. 6 (ovvero dei canoni del giusto processo) non comporta necessariamente che il nuovo processo sfoci in un esito diverso e cioè in una assoluzione»: pertanto, si conclude, «[l]o strumento della revisione non pare quindi soddisfare le esigenze che le decisioni della Corte EDU hanno evidenziato».

<sup>25</sup> Così ancora S. ALLEGREZZA, *Violazione della CEDU e giudicato penale*, cit., p. 26, ove, in chiave più concretamente propositiva, si conclude che sarebbe «[m]eglio, forse, un ricorso per cassazione con funzione rescindente che rinvii alla fase in cui si è verificato il vizio, sulla scia di quanto già adottato da altri ordinamenti europei e sulla falsariga del nostro attuale art. 625 bis c.p.p.».

<sup>26</sup> Quanto alla censura incentrata sull'art. 3 Cost., la Corte rileva come essa si basi «su una premessa argomentativa le cui coordinate non possono condividersi né sul piano logico, né su quello sistematico», essendosi posto «un postulato infondato di omologabilità fra i casi disciplinati dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., e la situazione in esame», in base al quale «non dovrebbe necessariamente accedersi “alla accezione di ‘fatto’ con esclusivo riferimento alle circostanze storiche della vicenda sottoposta a giudizio”, ma al contrario «rappresenterebbe “un ‘fatto’ anche

considerazioni ulteriori (rispetto a quelle strettamente funzionali alla soluzione della questione posta), le quali – indirettamente o anche *direttamente ed espressamente* – forniscono al legislatore (ed a ben vedere anche ai giudici comuni) alcune fondamentali indicazioni di segno in qualche modo contrario rispetto al dispositivo di rigetto adottato nell'occasione.

Tutt'altro che sibillina, ad un lettore non completamente ingenuo, appare del resto la stessa "minaccia" contenuta nell'ultimo punto della motivazione, ove si afferma che «[p]ur dovendosi [...] pervenire ad una declaratoria di infondatezza della questione proposta dalla Corte rimettente – *con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati* – questa Corte ritiene di non potersi esimere

---

l'accertamento dell'invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno, intervenuto ad opera del giudice sopranazionale»); laddove invece, evidenzia la Corte, in realtà «il contrasto, che legittima – e giustifica razionalmente – l'istituto della revisione (per come esso è attualmente disciplinato) non attiene alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale», avendo «la sua ragione d'essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato "accadimento della vita" – essenziale ai fini della determinazione sulla responsabilità di una persona, in riferimento ad una certa regiudicanda – può aver ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili». Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dall'art. 630, c. 1, lett. a), c.p.p., non può cioè «essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze». Anche perché, «ove così non fosse, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della "correttezza", formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi». Per tali motivi, e sulla base di ulteriori argomenti su cui si sorvola, conclude la Corte che «[l]a pretesa irragionevole disparità di trattamento – che il giudice *a quo* pone a fulcro della dedotta violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale – deve ritenersi [...] infondata, proprio perché la asserita assimilabilità delle situazioni poste a confronto non può essere condivisa».

Quanto poi alla censura formulata in riferimento all'art. 10 Cost. (basata, per un verso, sulla riconduzione del principio di presunzione di non colpevolezza al novero di quelle garanzie fondamentali generalmente riconosciute nell'ordinamento internazionale, e per l'altro, sull'idea che tale principio si sostanzia, tra l'altro, nel diritto alla revisione di una condanna pronunciata in violazione delle garanzie dell'equo processo), essa è del pari ritenuta infondata dalla Corte, la quale – considerato in particolare che «il principio di presunzione di non colpevolezza non si pone in contrasto con la esigenza di salvaguardare il valore del giudicato, la cui ineludibile funzione è stata più volte affermata da questa Corte», che «[l]a presunzione di non colpevolezza accompagna lo *status* del "processando" ed impedisce sfavorevoli "anticipazioni" del giudizio di responsabilità», ma «si dissolve necessariamente (sul piano sintattico, ancor prima che giuridico) allorché il processo è giunto al proprio epilogo» – giunge a concludere con nettezza che «[l]a presunzione di innocenza, in sé e per sé, non ha [...] nulla a che vedere con i rimedi straordinari destinati a purgare gli eventuali *errores*, *in procedendo* o *in iudicando* che siano».

«Ugualmente infondata si rivela, infine, la pretesa violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., il quale – nel sancire il principio della necessaria funzione rieducativa della pena – ad avviso del giudice rimettente "presuppone istanze etiche che trovano contrappunto in regole processuali non inique"». Fondandosi (in modo peraltro forse non del tutto stringente) sulla propria precedente giurisprudenza e su alcune altre considerazioni generali, la Corte afferma infatti che «"[g]iusto processo" e "giusta pena" sono [...] – per quel che qui interessa, soprattutto sul piano dei valori costituzionali che essi rispettivamente esprimono – termini di un binomio non confondibili fra loro», così da risultare inaccettabile l'argomentazione prospettata dal rimettente.

dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU».

Risulta in particolare evidente come – quantunque non espressamente menzionato neanche una volta in tutta la sentenza – campeggi sullo sfondo di essa (ma anche implicitamente in alcune sue pieghe argomentative), oltre che in quel quanto mai significativo inciso «con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati», lo “spettro” dell'art. 117, c. 1.

Il “monito” rivolto al legislatore appare dunque “assistito” dalla concreta possibilità, non “sbandierata” ma lasciata comunque intendere chiaramente, di un futuro intervento della Corte nel senso dell'accoglimento di una questione diversamente posta: e a questo proposito si deve rilevare come, oltre a suggerire (se ce ne fosse stato bisogno) la scelta del parametro conferente<sup>27</sup>, la Corte di fatto abbia anche suggerito le ulteriori caratteristiche che dovrebbe avere (o almeno quelle che *non* dovrebbe avere) una futura ordinanza di rimessione che volesse avere successo; sempre, s'intende, che il legislatore non intervenga nel frattempo, seguendo le indicazioni che, anche e ancor più sotto questo versante, la Corte non lesina, attraverso una serie di considerazioni tanto apparentemente “superflue” nel contesto stretto del giudizio quanto (per ciò stesso ancor più) significative.

A tal proposito, si potrebbe anzi osservare come la “motivazione” vera e propria della decisione si concentri in realtà nel solo punto 4; mentre, dal punto 5 in poi (ma già anche, in fondo, nel punto 3, ed in alcuni passaggi dello stesso punto 4), la Corte – “calandosi” ed impegnandosi, diversamente da altre occasioni, nel più pieno assolvimento della sua complessiva funzione istituzionale – fornisce, attraverso diversi espedienti, una serie di utili chiarimenti (o, se si vuole, manifesta preventivamente una serie di prese di posizione) in grado di illuminare, con l'autorevolezza comunque propria delle affermazioni del giudice delle leggi, diverse zone oscure dell'intricato quadro giuridico nel quale il legislatore, e all'occorrenza i giudici, dovranno muoversi in un futuro quanto più prossimo.

Appare innanzitutto significativa, come poc'anzi accennato, la scelta di premettere alla vera e propria motivazione un “inquadramento” del problema di fondo (punto 3), attraverso richiami diretti e puntuali agli interventi della Corte di Strasburgo, del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

In tale contesto, merita di essere tra l'altro segnalata la circostanza che la Corte fa riferimento all'art. 46 della Convenzione «nel testo modificato ad opera dell'art. 16 del Protocollo n. 14, ratificato con la legge 15 dicembre 2005, n. 280», quantunque il protocollo stesso non sia in realtà ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica della Russia: afferma infatti la Corte che «[l]a questione di legittimità costituzionale nasce dalla assenza – nel sistema processuale penale – di un apposito rimedio, destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi (anche attraverso una eventuale rinnovazione del processo) alle conferenti sentenze

---

<sup>27</sup> Si vedano in particolare, al riguardo, i passaggi conclusivi del punto 4.2.



definitive della Corte di Strasburgo, nell'ipotesi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, secondo quanto prevede l'art. 46 della stessa Convenzione, nel testo modificato...».

L'aspetto centrale, in ogni caso, sembra quello connesso all'implicito ma chiaro riconoscimento, da parte della Corte, della circostanza che l'obbligo di conformazione alle sentenze di Strasburgo includa, all'occorrenza, una *rinnovazione del processo* (cosa non scontata sul piano giuridico-costituzionale).

Su tali basi<sup>28</sup>, e prima di entrare nel merito delle questioni sollevate (per dichiararne, come si è visto, l'«infondatezza [...] con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati»), il giudice delle leggi giunge ad affermare senza mezzi termini «l'evidente, improrogabile necessità che l'ordinamento predisponga adeguate misure [...] atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione in tema di “processo equo”, accertate da sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo»; e il “monito”, si è già osservato, almeno in questo caso appare da prendere sul serio.

A partire dal punto 5, poi, la Corte svolge una serie di considerazioni che sembrano avere lo scopo (e di fatto producono l'effetto) di “tracciare la strada” che, nelle sue grandi linee, dovrà essere seguita dal legislatore.

In tale ottica si deve verosimilmente leggere innanzitutto il passaggio in cui il giudice costituzionale ricorda che «[l]a complessa tematica dei rimedi “revocatori” è, d'altronde, contrassegnata, tanto nel settore del processo civile che di quello penale, da una nutrita serie di *interventi di questa Corte*; interventi ai quali *hanno poi finito per corrispondere altrettanti significativi “innesti” normativi*»: il che, «[p]er un verso, [...] conferma quanto sia problematica l'individuazione di un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare meccanismi riparatori, a fronte dei sempre possibili errori del

---

<sup>28</sup> Una volta ricordato (e anche tale deliberata opzione ricostruttiva risulta significativa):

(a) che «[i]l Comitato dei Ministri e l'Assemblea del Consiglio d'Europa hanno stigmatizzato – con reiterate risoluzioni, risoluzioni interinali e raccomandazioni, proprio in riferimento alla vicenda del condannato nel giudizio *a quo* – l'inerzia dello Stato italiano nell'approntare adeguate iniziative riparatorie»;

(b) che, «[d]a ultimo, il Comitato dei Ministri – facendo seguito a precedenti “moniti” – ha espressamente deplorato “il fatto che, più di sei anni dopo l'accertamento della violazione in questo caso, le autorità italiane non abbiano adottato alcuna misura per cancellare per quanto possibile le conseguenze della violazione (*restitutio in integrum*) e che non siano state attuate soluzioni alternative, quali la concessione della grazia presidenziale”; ed ha constatato, al tempo stesso, che “la riapertura del procedimento in questione resta lo strumento migliore d'assicurare la *restitutio in integrum* in questo caso” (Risoluzione interinale ResDH (2005) 85”»;

(c) che, «[a]llo stesso modo, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella Risoluzione n. 1516 (2006) – adottata il 2 ottobre 2006, in materia di attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo – ha deplorato la circostanza che “in Italia, e, in una certa misura, in Turchia, la legge non prevede ancora la riapertura dei processi penali per i quali la Corte abbia constatato violazioni alla CEDU e questi due Stati non hanno adottato altre misure per ripristinare il diritto dei ricorrenti ad un equo processo malgrado le domande pressanti e ripetute del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea (tra numerosi altri casi *Dorigo c. Italia* e *Hulki Gunes c. Turchia*)”».

giudice; e quella – contrapposta alla prima – di preservare la certezza e la stabilità della *res iudicata*», e per l'altro «sottolinea quanto risulti *correlativamente ampia la sfera entro la quale trova spazio la discrezionalità del legislatore*» (corsivi aggiunti)<sup>29</sup>.

A maggior ragione, sembrano adempiere la funzione anzidetta, ed in termini più specifici, i passaggi successivi, contenuti nel punto 6.

«Ad ulteriore conferma della molteplicità di soluzioni suscettibili di prospettarsi con riferimento alla odierna questione di legittimità costituzionale e della correlativa esigenza di un intervento normativo di sistema», afferma la Corte, «sta la recente iniziativa legislativa, indotta proprio dalle reiterate censure mosse al nostro Paese dal Comitato dei Ministri e dalla Assemblea del Consiglio d'Europa in relazione al caso *Dorigo c. Italia*. Dopo diverse proposte di origine parlamentare [...] il Governo [...] ha presentato al Senato, il 18 settembre 2007, il disegno di legge n. 1797 recante, appunto, “Disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo”. In esso si proponeva la introduzione di un Titolo IV-*bis* nel libro IX del codice di procedura penale, destinato a disciplinare una ipotesi di revisione “speciale” delle sentenze di condanna, “quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848”. La relazione illustrativa al disegno di legge sottolinea come la scelta della collocazione sistematica, realizzata attraverso la previsione del nuovo “titolo IV-*bis*”, fosse “diretta, da un lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio; dall'altro, a tenere distinto l'istituto in esame da quello della revisione della sentenza di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. E ciò per una serie di ragioni, la prima delle quali risiede nella *non automaticità della rinnovazione dell'intero processo* (come precisato nel successivo articolo 647-*septies*), quando vi sia stata una pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia riconosciuto la cosiddetta iniquità del processo celebrato in Italia; *automatismo che rimane, invece, connotato essenziale della revisione dell'attuale sistema processuale*”. Inoltre, attraverso l'istituto “speciale”, ipotizzato nel disegno di legge citato, si stabiliva la *necessità della rinnovazione degli atti cui si fossero riferite le violazioni* riscontrate

---

<sup>29</sup> Su questa linea la Corte ricorda, per un verso, di aver in passato «dichiarato la inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non era prevista la revisione delle decisioni penali della Corte di cassazione per errore di fatto – materiale e meramente percettivo – nella lettura degli atti interni del giudizio. A tal fine la Corte ha sottolineato che l'istituto della revisione è un “modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di specie, avuto riguardo: sia alla *diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di appello)*; sia alla *duplicità di fase (rescindente e rescissoria) che ne contraddistingue le cadenze*; sia alle stesse funzioni che tale istituto è chiamato a soddisfare nel sistema” (sentenza n. 395 del 2000)» (corsivi aggiunti, a segnalare alcune preziose indicazioni delle quali potrà essere utile tener conto in futuro).

Per l'altro verso, la Corte, quasi in chiave “didascalica”, ricorda che in quell'occasione «[i]l legislatore a sua volta – per soddisfare le esigenze e le lacune poste in luce nella pronuncia richiamata – ha introdotto, con l'art. 625-*bis* cod. proc. pen., un nuovo istituto per rimuovere gli effetti di quel tipo di errori commessi dalla Corte di cassazione, denominandolo significativamente “ricorso straordinario per errore materiale o di fatto”; ed assegnandogli una collocazione sistematica ed una disciplina avulse (e logicamente “alternative”) rispetto a quelle che caratterizzano la revisione».

dalla Corte di Strasburgo; con conseguente perdita di rilievo probatorio di quelli la cui pregressa assunzione era stata accertata come “iniqua”» (corsivi aggiunti, ad evidenziare, anche in questo caso, quelle indicazioni che appaiono – tenuto conto del valore che non può non attribuirsi al fatto che la Corte le abbia richiamate – di maggior utilità in prospettiva futura)<sup>30</sup>.

E simili considerazioni acquistano un significato più pieno – tale, per altro verso, da *chiamare in causa, per quanto di propria competenza, il giudiziario* – alla luce delle affermazioni successive del giudice costituzionale, secondo cui «[u]n simile epilogo non potrebbe scaturire dalla richiesta di sentenza additiva formulata dal giudice *a quo*, dal momento che la revisione “ordinaria” – per come positivamente disciplinata dagli artt. 629 e seguenti del codice di rito – non spiega, di per sé, effetti “invalidanti” sul materiale di prova raccolto nel precedente giudizio. Infatti, nel caso di revisione di cui all’art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., le “nuove prove” – che devono dimostrare la necessità del proscioglimento – vanno apprezzate o da sole oppure “unite a quelle già valutate”».

### 3. Considerazioni conclusive

Tirando le fila del discorso – e provando a sintetizzare in pochi punti il portato complessivo della recente sentenza n. 129 (al di là del dispositivo di rigetto) – può notarsi come essa:

- a) richieda apertamente un tempestivo intervento del legislatore, che si ispiri tra l’altro alle indicazioni direttamente o indirettamente fornite all’interno della motivazione;
- b) adombri la possibilità di un proprio successivo intervento, allorchè (il legislatore non dovesse intervenire e) la questione venisse risolta *in riferimento all’art. 117, c. 1 ed in modo diverso*;
- c) suggerisca, sia pure in maniera parziale ed indiretta (e, per così dire, in “negativo”), i possibili termini – invero piuttosto angusti – di una simile nuova, ipotetica, questione di costituzionalità.

Soffermandosi in particolare su quest’ultimo profilo, finora solo accennato ma evidentemente della massima importanza, si ritiene in effetti che un’eventuale ordinanza di rimessione, per non incorrere nelle aporie evidenziate dalla Corte, debba mirare – in linea peraltro con alcune riflessioni già a suo tempo maturate in dottrina<sup>31</sup> – ad una decisione additiva *di principio*, da “agganciarsi” forse non all’art. 630 c.p.p. (quantunque, almeno per certi versi, non sembri del tutto inidoneo allo scopo il parallelismo con la previsione di cui alla lett. *d*) di tale articolo<sup>32</sup>), attraverso la

---

<sup>30</sup> Con riguardo poi alle diverse iniziative legislative avanzate già in precedenza cfr. A. MANGIARACINA, *La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. I) La progettualità italiana e l’esperienza del Regno Unito*, cit., p. 985 ss.

<sup>31</sup> Questa era in particolare l’ipotesi di soluzione oralmente prospettata da Marta Cartabia (e da molti altri condivisa) al “seminario preventivo” ferrarese del 9 marzo 2007.

<sup>32</sup> Cfr. in questo senso S. ALLEGREZZA, *Violazione della CEDU e giudicato penale*, cit., p. 26, che richiama precedenti e più ampie riflessioni di M. D’ORAZI, *Revisione della condanna*

quale si possa dichiarare l'incostituzionalità (per contrasto con l'art. 117, c. 1, ovviamente) del sistema delle impugnazioni (concretamente: di una qualche norma suscettibile di essere utilizzata, per così dire, come "capro espiatorio"), "nella parte in cui non prevede un rimedio [o un "meccanismo"] che consenta di ottemperare..." ecc. ecc.<sup>33</sup>.

Un simile esito, poi, aprirebbe la strada all'individuazione in sede giurisdizionale delle specifiche modalità che, avuto riguardo alla vicenda specifica, possono consentire, con i minori sacrifici e con la maggiore efficacia, di adempiere ai vincoli derivanti dalla Convenzione e dalla pertinente decisione della Corte di Strasburgo<sup>34</sup>. Cosa che, allo stato attuale, non può che ritenersi impedita dal combinato operare dei principi di soggezione del giudice alla legge (art. 101 Cost.), di divieto di estensione analogica di norme eccezionali (art. 14 disp. prel. c.c.), di stretta legalità delle forme processuali<sup>35</sup> e, in particolare, di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.); ma che, in assenza di ulteriori ostacoli insormontabili, diverrebbe possibile, ed anzi doverosa, a seguito di una decisione di accoglimento della Corte costituzionale (sia pure, per l'appunto, "di principio")<sup>36</sup>.

---

*penale e violazione dell'art. 6 CEDU*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2967 e *Id.*, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, 2003, p. 482, (ove la lett. d) dell'art. 630 c.p.p. viene definita caso non aletico di revisione).

<sup>33</sup> In termini pressoché identici (e scegliendo come "appiglio" l'art. 630 nel suo complesso) cfr. B. RANDAZZO, *Caso Dorigo. La Cassazione "paralizza" il giudicato penale in applicazione diretta della CEDU, senza pregiudicare la rilevanza della questione sui limiti della revisione. Ora la parola alla Corte costituzionale*, cit., p. 211.

<sup>34</sup> Al di là della mera paralisi del titolo esecutivo (ex art. 670 c.p.p.), in sé discutibile nella sua attuale praticabilità e comunque del tutto insufficiente e problematica se non accompagnata da misure ulteriori (come evidenziato, tra gli altri da A. PUGIOTTO, *Vent'anni dopo l'insegnamento di Giovanni Battaglini*, cit., p. 193, ove si ragiona di una «paradossale situazione di un giudicato penale non più eseguibile ma non ancora rinnovabile. Collocato così, a tempo indeterminato, in una sorta di *limbo* processuale»).

<sup>35</sup> Su questo aspetto cfr. senz'altro il contributo di D. NEGRI, *Rimedi al giudicato penale e legalità processuale: un connubio che gli obblighi sopranazionali non possono dissolvere*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (cur.), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 169, ove si esprimono forti e circostanziate perplessità (che in parte, peraltro, si ritengono non del tutto convincenti o comunque superabili; in parte invece pienamente condivisibili; e comunque, in generale, degne della massima attenzione) sulle ripercussioni di certe dinamiche (dall'uso disinvolto dell'interpretazione adeguatrice da parte dei giudici comuni agli sviluppi del "Terzo pilastro" dell'UE) in ambito (processual)penalistico.

<sup>36</sup> Sulle decisioni additive di principio e sui loro effetti cfr. G. PARODI, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Torino, 1996, A. GUAZZAROTTI, *L'autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi dei giudici comuni*, in *Giur. Cost.*, 2002, p. 3435 ss. e P. FALZEA, *Norme, principi, integrazione. Natura, limiti e seguito giurisprudenziale delle sentenze costituzionali a contenuto indeterminato*, Torino, 2005.

In questa sede, si possono ricordare le pertinenti considerazioni di A. PUGIOTTO, *Vent'anni dopo l'insegnamento di Giovanni Battaglini*, cit., p. 199, là dove osserva come sia una «una ripida parete quella che il giudice comune sta cercando di scalare da solo, in vetta alla quale c'è la possibilità di assumere la sentenza di condanna di Strasburgo come titolo d'accesso al giudizio di revisione [o a qualcosa di leggermente diverso, si potrebbe volendo ora aggiungere]. Con un'additiva di principio, la Corte costituzionale pianterebbe così tutta una serie di chiodi e moschettoni che ne consentirebbero fin da subito la messa in sicurezza. Chiodi e moschettoni che tracciano la via anche al legislatore, fermo al campo base».



Ma, come quasi sempre, il percorso migliore in astratto per uscire dalla situazione di “stallo” resta, secondo quanto si diceva, quello di un articolato intervento legislativo, in grado di approntare un “sistema” di rimedi (più che un rimedio unico e rigido) opportunamente calibrato sulle diverse situazioni configurabili. Che poi il percorso migliore in astratto risulti poco realistico in concreto (qui peraltro meno che in altri casi, per il possibile convergere di istanze ed interessi diversi) è circostanza della quale non ci si può che limitare a prendere atto.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali